

## *lo Statuto*

### Art. 1. Denominazione

1.1 E' costituita per volontà del Signor Guido Berlucci una Fondazione denominata "Fondazione Guido Berlucci - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)", denominazione assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 10 e seguenti del D.LGS 4/12/1997 n.460.

### Art. 2. Sede

2.2 La Fondazione ha sede in Borgonato di Cortefranca (BS) Via Cavour, n.4, e potrà operare esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia nei luoghi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 3. Scopo

3.1 La Fondazione non ha finalità di lucro.

3.2 Essa nell'ambito di un programma di progresso e solidarietà sociale, ha per scopo la promozione di studi di elevato impegno e rilievo, della ricerca scientifica e la didattica relative a patologie d'ordine neoplastico e complementari, da effettuarsi in Istituti, Enti od Organismi, pubblici o privati, italiani o stranieri, di alta qualificazione scientifica e provato rigore metodologico.

3.3 La Fondazione potrà inoltre promuovere e finanziare la raccolta e l'elaborazione dei dati clinici e sperimentali inerenti dette patologie oncologiche con speciale attenzione alle possibilità di terapie, di prevenzione ed agli studi di immunologie. A tal fine nell'ambito indicato potrà anche:

- favorire, incrementare, finanziare, istituire corsi di aggiornamento, organizzare convegni, parteciparvi, sia in Italia che all'estero;
- promuovere attività e programmi per sostenere l'attività di Istituti od Enti che agiscono nel campo degli studi e delle ricerche d'ordine neoplastico e complementari;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica e premi per lavori scientifici nel campo di tale attività, da assegnare a persone meritevoli, tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica.

Tali borse di studio saranno rese note attraverso bandi cui verrà data la pubblicità tenuta più opportuna.

3.4 La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal D.LGS. 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.

#### Art. 4. Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- inizialmente dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di Atto Costitutivo, cui il presente Statuto è allegato come sua parte integrante e sostanziale;
- quindi dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per eredità, legati, elargizioni e contributi versati da persone fisiche e/o da Enti pubblici o privati, che abbiano desiderio di partecipare al potenziamento della benefica istituzione secondo le modalità e sotto le condizioni prescritte dalle leggi in materia;

4.2 Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro della Fondazione nel modo più opportuno e conveniente i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

4.3 I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio ed ogni eventuale contributo o elargizione di sostenitori destinati direttamente agli scopi sopra precisati saranno devoluti per perseguire gli scopi della Fondazione nell'esercizio corrente o negli esercizi successivi.

#### Art. 5. Mezzi finanziari

5.1 La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

5.2 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5.3 E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, 6 comma del D.lgs. 4.12.1997 n.460.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 10 membri, di cui almeno da due a tre scelti tra persone aventi specifiche competenze mediche e/o scientifiche.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non avranno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate da loro sostenute per ragioni dell'Ufficio.

#### Art. 9. Comitato Tecnico Scientifico

9.1 La Fondazione può essere assistita da un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive.

9.2 Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero variabile da due a venti Membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione. I nominati, previa accettazione, resteranno in carica per 4 anni salvo dimissioni o revoca e possono essere rieletti.

9.3 Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un Consigliere di Amministrazione a ciò delegato.